



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Capitolato d'appalto	4
Art. 3 Ammontare del contratto	5
Art. 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo	5
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	5
Art. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	5
Art. 6 Penale per i ritardi	6
Art. 7 Sospensioni o riprese dei lavori	7
Art. 8 Oneri a carico dell'appaltatore	7
Art. 9 Contabilizzazione dei lavori	8
Art. 10 Invariabilità del corrispettivo	9
Art. 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	9
Art. 12 Ritardo nei pagamenti	11
Art. 13 Regolare esecuzione, gratuita manutenzione	11
Art. 14 Risoluzione del contratto	12
Art. 14 bis Tracciabilità dei pagamenti	13
Art. 15 Controversie	14
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	15
Art. 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	15
Art. 17 Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 17.01.2012	15
Art. 17 bis Risoluzione del contratto in caso di violazioni del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova	17
Art. 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	17
Art. 19 Subappalto	18
Art. 20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	19
Art. 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 22 Documenti che fanno parte del contratto	21
Art. 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari	21
Art. 24 Elezione del domicilio	21
Art. 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	21





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'affidamento dei lavori di ripascimento della spiaggia antistante la stazione ferroviaria di Vesima e il rinforzo del pennello di "Punta Bonetti" mediante il suo prolungamento ad una quota inferiore.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME - sono comparsi

PER UNA PARTE - il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nato il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° del

E **PER L'ALTRA PARTE** - l'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in, via C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero rappresentata dal Signor nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'Associazione Temporanea di Imprese)

- tale Impresa, compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese: come sopra costituita: con sede in, via, C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero

- tale costituita ai sensi con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio, Notaio in, in data, repertorio n°, Raccolta n°, registrato all'Ufficio di Registro di in data, che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera "....." perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciando con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione n° in data, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripascimento della spiaggia antistante la stazione ferroviaria di Vesima e il rinforzo del pennello di "Punta Bonetti" mediante il suo prolungamento ad una quota inferiore";
- che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara

(inserire tutti i dati necessari relativi all'espletamento della gara) relativa al conferimento in appalto dei lavori per un importo complessivo posto a base di gara di € 806.092,50 di cui € 88.238,46 per "costo del personale" di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti, € 1.000,00 ed per opere in economia, queste ultime da liquidarsi secondo quanto stabilito





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, ed € 18.254,00 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- **(in caso di taglio ali)** determinando la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del Codice dei contratti e individuando la miglior offerta successivamente all'esclusione automatica delle offerte anomale in applicazione dell'art. 122 comma 9 del Codice dei contratti;
- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la prima seduta pubblica previa pubblicazione di bando sulla G.U.R.I. - Serie V speciale n. in data, inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno e pubblicato, per estratto, sui quotidiani "....." - edizione nazionale in data e "....." - edizione locale in data, nonché sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che in detta seduta si è proceduto all'ammissione delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, così come riportato nel verbale a Cronologico n., redatto in pari data e depositato in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante;
- che, avendo tutte /alcune le Imprese partecipanti dimostrato - attraverso la presentazione delle relative attestazioni S.O.A. idonee per categoria e classifica - di possedere la necessaria qualificazione, il Presidente ha disposto l'ammissione con riserva di n. (.....) Imprese delle (.....) partecipanti alla procedura di gara, per le motivazioni meglio espresse nel suddetto verbale, dando mandato alla S.U.A. del Comune di Genova di compiere le verifiche necessarie per lo scioglimento delle riserve e procedendo a rinviare l'apertura delle buste sigillate
- che il giorno, a seguito della conclusione della valutazione dell'offerta tecnica effettuata dalla Commissione nelle sedute riservate in data e comunicata alla S.U.A. del Comune di Genova con nota in data prot. n., ha avuto luogo, presso questo Comune, la seconda seduta pubblica, in cui si è dato atto dei risultati ottenuti dai singoli concorrenti e della conclusione dell'esame istruttorio con il quale state sciolte positivamente le riserve di ammissione per tutte le Imprese ammesse con riserva, procedendo successivamente all'apertura delle offerte relative al "tempo di esecuzione", nonché delle offerte economiche;
- **(in caso di taglio ali)** contenenti le offerte economiche alla successiva seduta di gara;
- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la seconda seduta di gara;
- che sulla base delle risultanze di tale seduta di gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. redatto in pari data, al quale si fa pieno riferimento che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante del Comune, risulta che
- che in data si è svolta la terza seduta pubblica della procedura di gara, convocata a seguito della conclusione della valutazione delle giustificazioni fornite dall'impresa, da parte della Commissione, la quale è pervenuta alla determinazione che l'offerta presentata è risultata congrua ed adeguata alle prestazioni dovute a norma del Capitolato Speciale d'Appalto, procedendo pertanto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'Impresa, come da verbale a Cronologico n. in pari data, al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante del Comune;
- **(in caso di taglio ali)** i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa avendo offerto il ribasso percentuale, pari al% (.....percento),





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

- Completare con le parole “ mediante offerta a prezzi unitari di pari importo ” in caso di appalto effettuato a corpo e misura - con il criterio di cui all’articolo 119 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010,
- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione - Settore n. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni.
- Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione all’Impresa, che, avendo sottoscritto in data il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori
(in caso di taglio ali) L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 CAPITOLATO D’APPALTO

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore Opere Idraulico - Sanitarie e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione "Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Opere Idraulico - Sanitarie n. in data, integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione - Settore n. in data, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone l’Impresa sottoscritto, per accettazione, copie conformi depositate agli atti della Stazione Unica Appaltante, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a EURO (.....), di cui € 88.238,46 per "costo del personale" di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti, € 1.000,00 ed per opere in economia, queste ultime da liquidarsi secondo quanto stabilito dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, ed € 18.254,00 per oneri per la sicurezza.
2. Il contratto è stipulato "**PARTE A CORPO E PARTE A MISURA**" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la parte di lavori "a corpo" l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura" i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 4 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti.



TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del direttore lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S. all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.



2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **150** (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
3. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

ART. 6 PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'**1** (uno per mille) per mille dell'importo contrattuale corrispondente a Euro (.....).
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 7 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Impresa ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che il Comune di Genova ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune di Genova si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.



ART. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del D.M. 145/2000, è assunta dal nato a il in qualità di, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(IN CASO DI A.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

(in caso di appalto a misura)

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione.

(in caso di appalto a corpo)

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, secondo le normative vigenti, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

ART. 10 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 133, comma 4, del Codice dei contratti.

ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n° 69/2013 convertito con Legge n° 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni appaltanti. Il Comune di Genova eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. All'Impresa, verranno corrisposti pagamenti in acconto con l'emissione dello Stato Avanzamento Lavori ogni **150.000,00 euro** (centocinquantamila euro) al netto dell'I.V.A., con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n° 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010.

La persona autorizzata dall'appaltatore, (qualora non coincidesse con lo stesso), a sottoscrivere i documenti contabili è

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28.01.2009 n° 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n° 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 (diecimila Euro), IVA compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008, presso "Equitalia S.p.A. o Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di 10.000,00 (diecimila Euro) l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n° 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

- 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é **B39B12000330001** e il C.I.G. attribuito alla gara é

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n° - di - Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i.. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono nato a il Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la
stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno -
Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n° 136/2010 e s.m.i..

L'art. 117 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 12 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

ART. 13 REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
 - a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
 - e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
 - h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
 - m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
 - n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;
 - o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
 - q) reiterata mancanza o difformità nelle comunicazioni dei dati al sistema informatico appositamente approntato di cui all'articolo 17 comma 2/vv, del Capitolato speciale d'appalto da parte delle Imprese esecutrici, in applicazione del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessione dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo di Genova – e il Comune di Genova (nel caso sia soggetto al protocollo di legalità)
4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Codice dei contratti il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.



ART. 14 BIS TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'Impresa, consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n° 136/2010, così come modificata dalla Legge n° 217 in data 17.12.2010 di conversione del Decreto Legge n° 187/2010.
2. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

3. In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 15 CONTROVERSIE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al diecipercento di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia da contendere
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 16 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.
3. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e processi in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.



ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI GENOVA E PREFETTURA U.T.G. DI GENOVA IN DATA 17.01.2012

1. Il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 159/2011, nei confronti dell'appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.
2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara. L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a Imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
4. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 118, 11° comma, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla osta antimafia, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Genova si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.
5. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova-Ufficio Territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova in data 17.01.2012, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l'autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
 - a) trasporto materiale a discarica;
 - b) trasporto e smaltimento rifiuti;
 - c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalto;
 - d) noli a freddo di macchinari;
 - e) fornitura di ferro lavorato;
 - f) servizi di guardiania di cantiere;
 - g) servizi di autotrasporto;
 - h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti);
 - i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti);
 - j) alloggio e vitto maestranze.



Nei casi previsti dall'art. 91, comma 3, del D.P.R. n° 159/2011, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione di tale subcontratto, qualora le verifiche diano esito positivo.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle Imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai sub-appalti ed ai subcontratti revocate

6. In applicazione del Protocollo di legalità dianzi citato, le Imprese esecutrici, prima dell'avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

7. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l'Appaltatore provvederà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo l'apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura-U.T.G. di Genova, entro le ore 18:00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all'accesso per un altro motivo.
Il Responsabile di cantiere ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18:00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.
8. Il Comune trasmetterà alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la Sicurezza .

ART. 17 BIS RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI GENOVA E PREFETTURA U.T.G. DI GENOVA.

1. L'appaltatore è consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo di Genova - informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze ostantive previste dall'articolo 84 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, che il presente contratto sarà risolto di diritto.
Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga accertata la violazione degli obblighi previsti al comma 2 dell'articolo 17.
2. Il Comune procederà in caso di accertamento della casistica di cui al comma 3 del precedente articolo 17, nonché per il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione da parte delle imprese esecutrici, dei dati di cui al comma 8 dello stesso articolo 17, alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti.
3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura UTG di Genova è prevista l'applicazione di una clausola risolutiva espressa o la revoca del presente affidamento, verrà applicata una penale determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, d'intesa con la Prefettura - UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.



ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:
(NB: verificare con nota del R.P.)
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008;
 - b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e successive modificazioni con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. L'Amministrazione ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81, predisposto dall'Ing.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

Mirko MASINI in data giugno 2014, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in corso d'opera, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163

ART. 19 SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: facenti parte della Categoria prevalente (OG.....) e i lavori appartenenti alle Categorie
Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
 - a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
 - b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, a comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

- c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 92 del D.Lgs 06.09.2011, n° 159.
- d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (dueper cento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe del termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 14 del presente contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

(in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

ART. 20 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di (.....) per l'importo Euro (.....) pari al (.....) per cento



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

dell'importo del presente contratto avente validità fino al ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163

(NB in caso di fidejussione bancaria inserire: autenticata nelle firme dal Notaio di in data con il numero di Repertorio.)

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione; anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.

ART. 21 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Regolamento Generale l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad € 1.000.000,00 che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimo di € 1.000.000,00
Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n° 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subito in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. L'impresa si impegna inoltre a stipulare polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Genova, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli Elaborati Grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
 - i Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
 - il Cronoprogramma.

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, e il regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti e in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa elegge domicilio in Genova presso:
 -
 - gli uffici comunali



ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la gara ad sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986, n° 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

Richiesto io, Segretario Generale del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, e in parte a mano da persona di mia fiducia, su fogli e parte del resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco firmano a termini di Legge.

